****

**PIELLE LIVORNO**

**Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata**

**Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta *ex* art. 16, comma 4, Dlgs. 39/2021**

**Codice Etico**

**Premessa**

PIELLE LIVORNO-Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (di seguito anche solo “PIELLE” è una società sportiva dilettantistica avente sede legale in Via Gaetano Poggiali n. 14, 57125 Livorno (LI), codice fiscale e partiva IVA n° 01503900498,

PIELLE ha quale oggetto sociale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

PIELLE riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

PIELLE ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

**1. GUIDA ALL’USO DEL CODICE**

**Destinatari del Codice Etico**

1.1. Sono “Destinatari” del Codice Etico gli Amministratori, i componenti degli organi di controllo, gli atleti, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli Altri collaboratori, anche occasionali, di PIELLE.

1.2. Con “Atleti”, ai fini del presente Codice si intendono i giocatori di pallacanestro delle prime squadre e delle giovanili, anche minorenni in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.

1.3. Con “Risorse umane” si intende l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

1.4. Con “Altri collaboratori” si intendono, ad esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali di PIELLE a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.

1.5. Sono, altresì, soggetti all’osservanza del Codice Etico i “Fornitori”, i “Licenziatari”, i partner commerciali e societari (di seguito anche “Partner”) e gli “Altri soggetti” con i quali PIELLE intrattiene rapporti contrattuali, nonché chiunque svolga attività in nome e per conto di PIELLE o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

1.6. I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega a PIELLE.

**Diffusione e conoscenza del Codice Etico**

1.7. Il Codice Etico è pubblicato sulle pagine ufficiali di PIELLE.

1.8. PIELLE assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico a tutti i livelli della propria organizzazione. A tutti i Destinatari è richiesto, in forza del rapporto di lavoro o del contratto che li lega a PIELLE, l’obbligo di osservanza del Codice medesimo.

**2. PRINCIPI GENERALI**

2.1 I Destinatari del Codice Etico sono tenuti al rigoroso rispetto dei seguenti principi fondamentali:

**Principi olimpici**

2.2 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

**Legalità**

2.3 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali.

2.4 I soggetti destinatari del Codice Etico dovranno conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

2.5 Il perseguimento degli interessi di PIELLE non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

2.6 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

**Inclusività e non discriminazione**

2.7 PIELLE condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti.

2.8 PIELLE promuove una politica di “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

2.9 I soggetti destinatari del Codice Etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione alle opinioni politiche.

**Tutela della persona**

2.10 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.

2.11 E’ rigorosamente vietato ogni ricorso a pratiche dopanti.

2.12 I destinatari del Codice Etico devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

**Imparzialità**

2.13 PIELLE è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza.

2.14 PIELLE si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

**Probità**

2.15 Nell'ambito dell’attività svolta per PIELLE, i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Sociatà, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di PIELLE può giustificare la loro inosservanza.

2.16 PIELLE è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività di PIELLE devono essere svolte con onestà, integrità e correttezza nel rispetto degli stakeholder, di volta in volta, interessati e in un quadro di concorrenza sportiva e di business leale.

2.17 In particolare, PIELLE si aspetta dalle Risorse umane e dagli atleti, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con gli Organi sociali di PIELLE, con le società e le associazioni concorrenti, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti, siano esse controparti negoziali o altri stakeholder.

**Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse**

2.18 Nella conduzione di qualsiasi attività di PIELLE o per conto di PIELLE, i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.

2.19 I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, perseguire un interesse diverso dagli obiettivi sociali di PIELLE, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla Società.

2.20 Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con atleti, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di altre società/associazioni sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.

2.21 Particolare attenzione dovrà inoltre essere usata nel caso di operazioni con parti correlate, peraltro oggetto di specifica disciplina contenuta nelle apposite procedure interne di PIELLE.

**Trasparenza e completezza dell'informazione**

2.22 Le Risorse umane di PIELLE, nelle relazioni con i terzi, siano essi controparti negoziali o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali (cfr. articoli 9 e 10) in modo tale che, nell’impostare i rapporti con la Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, PIELLE ha cura di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

**Sostenibilità e impatto sociale**

2.23 Il basket, attraverso i propri valori, può facilitare e contribuire ad un maggiore impatto sociale soprattutto nelle giovani generazioni. PIELLE riconosce il proprio ruolo nella società e, avvalendosi di una componente sociale essenziale, quale rappresentata dallo sport, contribuisce attivamente, - nel quadro proposto dalle Nazioni Unite – al raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder rappresenta una priorità per PIELLE, che è consapevole di ricoprire un ruolo importante nella comunità dove opera.

2.24 PIELLE si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente, minimizzando l’impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà.

2.25 Nell’ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, PIELLE si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

2.26 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

**Lealtà sportiva**

2.27 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo.

2.28 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

2.29 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

**3. Parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva, non discriminazione e non violenza**

3.1 Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3.2 Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

3.3 Tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, sono tenuti al rispetto principi fondamentali di non discriminazione e di non violenza nell’ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e dell’altra squadra.

3.4. Gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico devono adottare modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

**4. TUTELA DELLA PERSONA**

4.1 Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

4.2 Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

**5. RISORSE UMANE**

5.1 I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

5.2 I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà a PIELLE ed ai suoi organi, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale. Per quanto concerne le modalità di esercizio dei poteri attribuiti si deve fare espresso riferimento alle previsioni dello Statuto ed al sistema di deleghe e attribuzioni della Società.

5.3 Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla Società.

**Politica di gestione del capitale umano**

5.4 PIELLE si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

5.5 PIELLE vigila affinché le Risorse umane si comportino e siano trattate con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro, dal “Codice del lavoro” adottato in azienda e da ogni altra norma interna applicabile.

5.6 All’interno della propria organizzazione PIELLE non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro; situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

5.7 PIELLE non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società. PIELLE tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni, come meglio specificato all’articolo 16 che segue.

5.8 PIELLE è contraria al “lavoro nero” e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.

5.9 PIELLE promuove l’accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.

5.10 Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

**Principi specifici applicabili al settore giovanile**

5.11 Valore primario per PIELLE è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

5.12 A tal fine, PIELLE richiede l’osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

5.13 PIELLE fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che gli stessi restino senza sorveglianza.

5.14 Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.

5.15 PIELLE non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.

5.16 La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare.

5.17 PIELLE richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tale fine, essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che ne possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale.

5.18 PIELLE condanna l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

5.19 PIELLE si adopera affinché nell’allenamento e nelle gare siano sviluppate le abilità tecniche di tipo motorio, la cultura dell’impegno, un sano agonismo, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali.

**6. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

6.1 PIELLE si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

6.2 Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:

- valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;

- combattere i rischi alla fonte;

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

6.3 PIELLE si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti per l’intrattenimento sportivo.

**7. COMUNICAZIONE AZIENDALE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

7.1 La comunicazione, all’interno ed all’esterno di PIELLE deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la Società.

7.2 A tutela della reputazione della Società, del valore del brand e della riservatezza delle informazioni, la comunicazione ai media e al pubblico di informazioni relative a PIELLE è gestita esclusivamente dai portavoce e dalle strutture organizzative espressamente preposte: i restanti Destinatari devono astenersene.

7.3 Non devono essere comunicate all’esterno, anche attraverso i digital e social media, informazioni riservate relative a PIELLE non già rese pubbliche (quale a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà di PIELLE, senza autorizzazione.

7.4 Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell’immagine di PIELLE o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associato o associabile a PIELLE.

7.5 Le informazioni ed i documenti riservati, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

7.6 Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest’ultimo deve darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell’ambito dell’organizzazione.

**8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

8.1 PIELLE adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

8.2 I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto e alle finalità del trattamento, e non divulgati all’esterno senza consenso. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

**9. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA**

9.1 Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: PIELLE condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l’utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

9.2 PIELLE si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.

9.3 Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

9.4 Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo 16.3, devono informare, senza indugio, la Procura federale.

9.5 Ciascuno dei Destinatari si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, secondo quanto previsto dall’art. 11.4.

**10. ATTUAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO**

10.1 L’impegno di PIELLE è focalizzato al raggiungimento delle best practice relativamente alle sue responsabilità etiche e sociali verso i suoi soci, il suo capitale umano e gli altri stakeholder, Il Codice Etico definisce le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in azioni concrete.

10.2 La Società si impegna affinché tali politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica nell’organizzazione. Essi sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

10.3 Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con PIELLE. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

10.4 Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile. Per gli atleti si applicano i contratti e la normativa pertinente.

10.5 Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, i Licenziatari ed i Partner, PIELLE si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l’applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo, come già richiamato all’articolo 9.5.

**11. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO**

11.1 Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

11.2 Per la raccolta delle segnalazioni è stato istituito la seguente casella di posta elettronica: safeguarding@piellelivorno.it

11.3 Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso un processo predefinito. PIELLE richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l’identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di PIELLE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

11.4 PIELLE tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, PIELLE agirà di conseguenza.

11.5 Ugualmente PIELLE potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.